



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

**CAPITOLATO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI TORINO E DELL'UNIONCAMERE PIEMONTE
CIG lotto /CIG lotto 2....**

1. Oggetto

Il presente capitolato ha ad oggetto l'acquisizione del servizio di tesoreria comprendente la riscossione di tutti gli introiti, diritti ed entrate in genere, nonché il pagamento di tutti gli oneri, spese ed uscite in genere dell'Ente, comprese le eventuali gestioni e contabilità speciali che è tenuto ad amministrare sul proprio bilancio. Sono di seguito descritte le prestazioni attese dalla Banca, da svolgersi in osservanza delle disposizioni di legge, del "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" - D.P.R. 254/2005 - e secondo le modalità riportate nel presente capitolato speciale.

Destinatario del servizio sono la Camera di commercio di Torino (di seguito anche CCIAA, oppure Ente) e Unioncamere Piemonte (di seguito anche UCP). Tutte le prestazioni a carico del concessionario devono essere adempiute sia nei confronti della Camera di commercio di Torino, sia nei confronti dell'UCP, salvo differente ed espressa indicazione.

Il servizio di Tesoreria è servizio essenziale ed indispensabile ai fini del regolare svolgimento dei compiti istituzionali pubblici ed il buon andamento della gestione. Ai sensi dell'art. 119, del Dlgs. 36/2023 denominato da qui in avanti "Codice", sono da eseguire a cura dell'aggiudicatario le seguenti prestazioni principali:

- 1) l'esecuzione di operazioni di incasso e pagamento sul conto corrente dell'ente;
- 2) la custodia e amministrazione di titoli e valori;
- 3) l'anticipazione di cassa;
- 4) la contrazione di mutuo passivo.

Tutto quanto non ricompreso nell'elenco di cui sopra costituisce prestazione secondaria e quindi subappaltabile.

L'unità organizzativa della Camera di commercio di Torino preposta alla gestione della procedura è il Settore Bilancio e Entrate.

L'unità organizzativa di Unioncamere Piemonte preposta alla gestione del servizio di tesoreria con l'Istituto di Credito designato è l'Ufficio Amministrazione.

Il servizio di tesoreria con Unioncamere Piemonte dovrà tenere conto della gestione di un conto di tesoreria principale e più conti di tesoreria dedicati. Si precisa che attualmente un ulteriore conto di tesoreria è aperto presso un diverso gestore e che tale conto costituisce rapporto separato e distinto da quelli accessi presso la banca tesoriera di UCP. UCP si riserva di chiedere più conti di tesoreria dedicati per la gestione di Bandi Regionali, Statali e comunitari e può avvalersi di apposito Istituto di Credito diverso dal citato rapporto contrattuale, qualora il conto corrente destinato a regolamentare le attività necessarie per la realizzazione del progetto e sul quale dovranno transitare operazioni sia in valuta euro sia in valuta locale non possa essere garantito dal servizio offerto dalla Banca.

2. Forma

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata

3. Durata

La durata del servizio è stabilita in **6 (sei) anni** a decorrere dalla data di conclusione dei contratti da stipularsi con la Camera e con Unioncamere Piemonte

La Banca ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta dell'Ente e/o dell'UCP, sino a ulteriori 6 (sei) mesi) o sino a quando gli stessi abbiano provveduto a stipulare un nuovo contratto, in caso di esperimento di procedimento di selezione di una nuova offerta, nell'ambito della quale risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 11 del Codice con la precisazione che tale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Alla cessazione delle sue funzioni, la Banca, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori eventualmente in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, dovrà effettuare la consegna di carte, registri, stampati – anche in formato digitale - e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L'Ente e l'UCP saranno obbligati a rimborsare ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dalla Banca a qualsiasi titolo, non appena contrattualizzato il subentrante.

La Banca sarà impegnata affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.

4. Valore del servizio

Al fine di tratteggiare il valore del servizio, è possibile fornire una stima delle operazioni compiute dall'Ente con riferimento ai movimenti di cassa dell'ultimo triennio. È altresì disponibile il partitario da cui evincere l'incasso percepito per il diritto annuale 2022, oltre a sanzioni ed interessi ed al netto dei rimborsi. Per la lettura di tali dati si rimanda all'*allegato 1* del presente capitolato, che ne costituisce parte integrante.

Per delineare il valore del servizio con riferimento ad UCP è possibile visionare l'*Allegato 2*, anch'esso facente parte integrante del presente capitolato.

Il valore del servizio da aggiudicare, così come la sua composizione sono determinati nel loro preciso ammontare dalla migliore offerta che verrà presentata. Pertanto, si rimanda al disciplinare di gara per la definizione dei criteri di selezione delle offerte, per i parametri di aggiudicazione e per il quadro economico dell'appalto suddiviso in lotti.

L'Ente e UCP in modo autonomo e disgiunto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, possono imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Non possono essere disciplinate dalla stessa regola della

variazione del 20% del volume complessivo delle prestazioni, i flussi delle operazioni svolte dall'utenza con apparecchi POS soggetti a commissione, poiché si tratta di azioni attuate in modo del tutto indipendente dalla volontà delle parti contraenti. Tutti i prezzi esposti nel presente capitolato speciale sono soggetti a rivalutazione annua ex art 60 del Codice.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato speciale, la Banca si impegna ad applicare, nel corso dell'esecuzione del contratto da stipularsi, le condizioni contrattuali ed economiche più favorevoli adottate in favore della migliore clientela.

Il compenso forfettario annuo verrà corrisposto dall'Ente e da UCP in rate semestrali posticipate previa verifica di idoneo documento fiscale ed acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DUCP). La trasmissione elettronica di ogni fattura, il cui pagamento avverrà nei termini di legge entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento, dovrà pervenire utilizzando il Sistema di Interscambio istituito e gestito dall'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al portale presente sul sito www.fatturapa.gov.it avendo cura di individuare l'ufficio della Camera e di UCP deputato alla ricezione delle fatture elettroniche. Per l'Ente è l'Ufficio Fatture Fornitori il cui codice identificativo IPA è GOOLCD ed anche l'ufficio preposto alla ricezione delle fatture di UCP. il cui codice identificativo IPA è UCP è_001. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica. La fattura dovrà contenere il CIG che sarà comunicato.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la Banca è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

5. Agenzia di riferimento

La Banca offerente deve disporre di almeno una filiale sita nella città di Torino, che costituirà l'agenzia di riferimento per l'Ente e di UCP, data l'esigenza di ritirare gli incassi almeno bisettimanalmente o su richiesta dell'Ente e di UCP, effettuata con anticipo di almeno ventiquattro ore (cfr. clausola n. 14). La Banca, inoltre, assicurerà presso detta filiale in ogni momento del suo orario di apertura al pubblico, la presenza di almeno un addetto, con possibilità di sostituzione, alle attività di gestione dei servizi dedicati all'Ente.

6. Gestione informatizzata del servizio

Il servizio è gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici, senza oneri aggiuntivi, tramite collegamento telematico tra Banca ed Ente e tra Banca e UCP. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali in veste elettronica è attuata mediante l'adozione del prodotto fornito da InfoCamere S.c.p.a., con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008). La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite applicativi compatibili con quelli in uso presso l'Ente e presso UCP, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute, oppure attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. Nel caso di bonifici la procedura di creazione dell'ordinativo di pagamento del mittente deve generare in automatico un codice identificativo univoco di pagamento (IUV), che sarà poi trasmesso dietro espressa richiesta a Infocamere o altro soggetto, tramite il circuito bancario e che consentirà a Infocamere o ad altro soggetto di associare tale codice alle fatture che l'Ente (o UCP) ha inteso corrispondere. In caso di indisponibilità del sistema informativo dell'Ente o di UCP tale da non consentire lo scambio dei flussi per la gestione degli stessi, si potrà temporaneamente ricorrere agli ordinativi cartacei da sottoporre a successiva e tempestiva regolarizzazione. La Banca rende inoltre disponibile un servizio di home banking. Il servizio dovrà essere attivo per tutta la durata del capitolato speciale a cura e spese della Banca e senza alcun onere aggiuntivo. Tale servizio consente di collegarsi telematicamente con la stessa tramite la rete Internet per consultare i dati ivi contenuti ed inviare flussi, nonché per ottenere informazioni su tutte le funzionalità del servizio e su tutti i conti ad essa intestati. In particolare,

verranno inviati mensilmente entro i due giorni lavorativi precedenti la data di valuta i flussi relativi al pagamento degli emolumenti dei dipendenti camerale e dei percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente tramite un file SEPA formato xml inserito nel portale. La Banca assicura la disponibilità in tempo reale ed in via informatica dei dati relativi alla situazione contabile, il saldo di cassa e all'ammontare dei pagamenti relativi ai titoli di spesa già presi in carico, ma ancora da effettuarsi, con separata evidenziazione dei pagamenti anticipati rispetto all'emissione di titoli di spesa e assicura altresì di assolvere funzioni informative mediante accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente. La Banca, senza oneri aggiuntivi, garantisce la regolare esecuzione delle procedure telematiche di seguito meglio specificate, per quanto concerne mandati e reversali.

La Banca accorda all'Ente e ad UCP la facoltà di visualizzazione in tempo reale anche dei movimenti effettuati su tutte le carte di credito emesse a favore dell'Ente e/o di UCP come di seguito specificato. Inoltre, mette a disposizione dell'Ente e di UCP la consultazione dei movimenti di introito avvenuti tramite POS. Dal principio dell'esecuzione del contratto per il servizio di tesoreria da stipularsi occorrerà che la Banca metta a disposizione gli strumenti tecnico informatici necessari ad adeguarsi a quanto previsto dall'art.14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, con riferimento alla piattaforma SIOPE+, l'infrastruttura informatica, gestita dalla Banca d'Italia che, secondo quanto previsto dalla citata normativa è destinata a porsi come interlocutore necessario di tutte le amministrazioni pubbliche e delle rispettive tesorerie nell'esecuzione delle procedure di incasso e pagamento, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Qualsiasi ulteriore onere da ricondurre alla gestione informatizzata del servizio, in quanto riconducibile a prodotti resi disponibili da Fornitori dell'Ente è posto a carico di questi ultimi. In riferimento alla trasmissione dei dati alla piattaforma SIOPE+ si comunica che UCP non è soggetta a tale procedura.

7. Firme autorizzate

L'Ente e l'UCP, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, trasmetteranno alla Banca le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere i suddetti documenti, con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone ed i relativi poteri di firma. In aggiunta alle firme autografe l'Ente e l'UCP forniranno alla Banca i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario. Nel caso in cui gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento siano firmati dai sostituti, si intenderà che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. Per gli effetti di che trattasi, la Banca resterà impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. La banca dovrà rendere disponibile la funzione di firma digitale e la conservazione sostitutiva dei documenti firmati, nel rispetto della legislazione vigente, quali a titolo esemplificativo reversali, mandati e quietanze con relativi allegati. La Banca entro il primo semestre di esecuzione contrattuale dovrà presentare una breve relazione sulle modalità di erogazione di questi specifici servizi.

8. Tassi creditori e debitori

Fermo restando che il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere viene stabilito con decreto ministeriale annualmente, la Banca in caso di contabilità separate o nell'ipotesi in cui l'Ente dovesse uscire dal sistema della Tesoreria Unica

ovvero per l'UCP che non è soggetta al sistema di Tesoreria Unica, applica sulle giacenze di conto corrente il tasso di interesse creditore annuo lordo pari a euribor tre mesi base 360 giorni media mese precedente più uno, rilevabile sul quotidiano politico-economico finanziario a maggior diffusione nazionale, oltre spread offerto in sede di gara. *Pertanto, si rimanda al disciplinare di gara per la definizione dei criteri di selezione delle offerte, per i parametri di aggiudicazione e per il quadro economico dell'appalto suddiviso in lotti*

La liquidazione degli interessi avrà luogo con cadenza trimestrale. Il tasso debitore annuo è anch'esso pari a euribor tre mesi base 360 giorni media mese precedente più uno, rilevabile sul quotidiano politico-economico finanziario a maggior diffusione nazionale, oltre spread offerto in sede di gara.

9. Verifiche

L'Ente e UCP si riservano di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della Banca di tutte le disposizioni contenute nel contratto da stipulare, ed in modo specifico controlli di corrispondenza e di qualità. La Banca dovrà esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. Qualora, a seguito del controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prestazioni attese, la Banca dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. In particolare, l'Ente e UCP faranno pervenire alla Banca per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni su irregolarità riscontrate, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la Banca dovrà uniformarsi nei tempi di volta in volta definiti dall'Ente o da UCP. La Banca sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte entro cinque giorni lavorativi in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Ente.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche in ogni caso non libereranno la Banca dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal presente capitolato speciale.

10. Riscossioni

La Banca deve curare direttamente, sotto la propria responsabilità, con proprio personale e con propri mezzi, la riscossione degli importi indicati nelle reversali di incasso. Le entrate saranno riscosse in base ad ordinativi di incasso (reversali) in veste informatica emessi dall'Ente, numerati progressivamente per anno e firmati digitalmente da un dipendente (in qualità di responsabile del procedimento) e da un dirigente, previamente autorizzati dall'Ente. Le reversali contengono le seguenti principali indicazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del debitore; b) codice fiscale del debitore; c) causale; d) importo in cifre e in lettere; e) data di emissione; f) codice SIOPE; h) IUUV. In particolare, la Banca provvede, in nome e per conto dell'Ente e di UCP, a riscuotere i mandati di pagamento emessi da qualsivoglia Ente, Istituto od Ufficio a favore dell'Ente medesimo (oppure di UCP), rilasciandone quietanza liberatoria, regolarizzata ai fini fiscali. Anche in temporanea assenza delle reversali, la Banca sarà tenuta all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente o di UCP, contro rilascio di apposita ricevuta/quietanza liberatoria, con la clausola: "Salvi i diritti della Camera di commercio". Tali incassi saranno segnalati all'Ente che provvederà all'emissione delle relative reversali. Anche le riscossioni di crediti esteri saranno effettuate senza alcun onere a carico dell'Ente. Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre, saranno restituite all'Ente per l'annullamento. La Banca non è tenuta ad inviare avvisi sollecitatori o notifiche a debitori morosi.

11. Pagamenti elettronici a favore della Camera di commercio di Torino e di Unioncamere Piemonte

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica di cui al comma 2 dell'articolo 5 del CAD - "Piattaforma pagoPA - i pagamenti loro spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico messi a disposizione dalla stessa piattaforma; conseguentemente alla piattaforma pagoPA sono tenute ad aderire (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni L'Ente riceve pagamenti informatici a mezzo di bonifico bancario senza l'uso della piattaforma tecnologica sopra citata, solo eccezionalmente e sempre conformemente alla normativa vigente. A fronte dell'esigenza di gestire le operazioni di regolarizzazione contabili dei provvisori in entrata, attraverso una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti, con evidente risparmio e semplificazione delle procedure amministrative, la Banca si impegna a verificare la coincidenza tra importo versato e importo indicato nello IUUV (identificativo univoco di versamento) del flusso di pagamento transitato dalla Piattaforma PagoPA. La Banca trasmette entro ventiquattro ore alla "Banca dati Siope" i dati concernenti tutti gli incassi effettuati, opportunamente codificati dall'Ente. La Banca non accetterà disposizioni di pagamento prive della codificazione così come previsto dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. Esecuzione dei pagamenti

La Banca deve curare direttamente, sotto la propria responsabilità, con proprio personale e con propri mezzi, la corretta gestione dei mandati di pagamento. I pagamenti saranno effettuati dalla Banca in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi in veste informatica dall'Ente e da UCP, numerati progressivamente e firmati digitalmente da un dipendente camerale e da un dirigente, entrambi previamente autorizzati dall'Ente stesso. I mandati di pagamento contengono le seguenti principali indicazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del creditore; b) codice fiscale del creditore e/o partita IVA; c) causale d) importo in cifre e in lettere; e) modalità di estinzione del titolo f) data di emissione; g) eventuale data di scadenza; h) codice SIOPE; i) eventuali codici CIG e CUP, ove previsti. La Banca non dovrà dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e/o non sottoscritti dalle persone a ciò tenute.

I mandati di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, potranno essere estinti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante:

- accreditamento sul conto corrente bancario del beneficiario;
- pagamenti di Avviso standard PagoPA ricevuto da Ente creditore;
- SEPA CREDIT TRANSFER
- accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore, da spedire a cura della Banca, a mezzo raccomandata A/r con spese a carico del destinatario: in questo caso la Banca trasmette all'Ente copia dell'assegno e dell'avviso di ricevimento via posta elettronica certificata. Infine, la Banca si obbliga a riaccreditarlo all'Ente e ad UCP l'importo degli assegni circolari non pagati per eventuale irreperibilità degli intestatari;

- per contanti, nei limiti ammessi dalla legge vigente, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario, da trasmettere all'Ente;
- altre forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato dall'Ente o da UCP in conformità alla normativa vigente.

I mandati sono ammessi al pagamento di norma il giorno dell'invio alla Banca purché entro le ore 17:00, ad eccezione ed in particolare i pagamenti dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali, delle imposte e delle tasse ed i pagamenti a scadenza fissa verranno eseguiti l'ultimo giorno utile, in esenzione di commissioni. La Banca può dare corso al pagamento di spese fisse ricorrenti dell'Ente e di UCP, previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni da parte della medesima, come rate di imposte e tasse, addebiti di utenze varie, anche senza i relativi mandati, da regolarizzare ed emettere successivamente dall'Ente. La valuta applicata all'Ente per gli addebiti decorre dalla data delle operazioni di pagamento - che siano esse tramite mandato o altro - da parte della Banca. Le somme relative al pagamento di emolumenti ai dipendenti camerali e ai percettori di redditi assimilati sono accreditate con valuta fissa e compensata nei confronti delle banche con le quali i dipendenti/percettori intrattengono rapporti di conto corrente, così come le somme relative a pagamenti assimilabili.

La Banca garantisce che la valuta per i beneficiari titolari di conti è pari a XX giorni lavorativi in base all'offerta presentata in gara. *Si rimanda al disciplinare di gara per la definizione dei criteri di selezione delle offerte, per i parametri di aggiudicazione e per il quadro economico dell'appalto suddiviso in lotti.*

La Banca non può comunque addebitare, a carico Ente/UCP o beneficiario, alcuna commissione.

La Banca, su specifica richiesta della Camera e di UCP, dovrà effettuare i pagamenti derivanti da spese fisse, ricorrenti e obbligatorie, da canoni, da utenze, da emolumenti al personale e ai componenti degli organi e ai componenti delle commissioni camerali, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da regolarizzazione differenze cambio per pagamenti in valuta estera, da pagamenti verso beneficiari esteri espressi in euro o altra valuta, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che sarà comunque emesso dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna/trasmisione telematica alla Banca. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente o da UCP sull'ordinativo, questo stesso consegna i mandati entro due giorni lavorativi bancabili precedenti al suddetto termine. In casi eccezionali, per i pagamenti dichiarati urgenti e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora, la Banca, a richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna/trasmisione telematica della relativa disposizione di pagamento. Il pagamento allo sportello dovrà essere reso disponibile entro il giorno successivo al ricevimento della relativa distinta. Il pagamento mediante assegno circolare, dovrà essere garantito entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della distinta, nel caso di un numero di assegni inferiore a 15, ed entro sette giorni per un numero superiore. A comprova dei pagamenti effettuati, la Banca provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da fornire all'Ente. Su richiesta della Camera o di UCP, la Banca fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. L'Ente e l'UCP si impegnano a non presentare alla Banca mandati oltre il termine del 22 dicembre o, se festivo, il giorno precedente, salvo quelli aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quelli che non determinano effettivo movimento di denaro ed inoltre: emolumenti e trattamento economico dipendenti e assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali, imposte e tasse, rate mutuo, delegazioni di pagamento, pignoramenti, cessioni. I mandati di pagamento non estinti alla data del 31 dicembre, saranno

restituiti all'Ente e a UCP per l'annullamento. La Banca trasmette entro le ore ventiquattro del giorno successivo alla "Banca dati Siope" i dati concernenti tutti gli incassi effettuati, opportunamente codificati dall'Ente. La Banca non accetterà disposizioni di pagamento prive della codificazione così come previsto dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Trasmissione atti e documenti

Ad avvio del servizio l'Ente e l'UCP trasmettono alla Banca lo Statuto ed il Regolamento di contabilità, impegnandosi contestualmente a trasmettere tempestivamente le loro successive variazioni. La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, anche mediante sistemi informatici: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento; b) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento; c) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, al fine di poter accertare in ogni momento la situazione di cassa; d) eventuali altri registri, elenchi o documenti previsti dalla legge o anche richiesti dall'Ente, che fossero necessari per la gestione del servizio. La Banca mette a disposizione quotidianamente all'Ente e di UCP un estratto del movimento giornaliero di cassa, indicando separatamente per l'entrata e per l'uscita i numeri di riferimento delle reversali e dei mandati e gli importi riscossi e pagati. Sul suddetto estratto verrà pure indicato il saldo di cassa precedente, il totale dei movimenti giornalieri ed il nuovo saldo di cassa. Inoltre, la Banca dovrà mettere a disposizione, giornalmente, l'elenco delle carte contabili in entrata ed in uscita in vita, nonché l'elenco delle reversali e mandati inestinti. Devono essere senza soluzione di continuità a disposizione dell'Ente e di UCP, altresì, le operazioni svolte tramite POS e tramite le carte di credito emesse. La Banca mensilmente, ed eventualmente su richiesta, deve trasmettere all'Ente e di UCP il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel mese precedente o alla data richiesta. L'Ente e l'UCP provvedono alla trasmissione per via telematica del flusso informatico contenente gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti mediante firma digitale, accompagnati da apposita distinta. In ogni caso, la trasmissione avviene con strumenti o con modalità che garantiscano, mediante cifratura, la riservatezza delle informazioni trasmesse. Il flusso contiene tutte le informazioni previste per i documenti della specie e comunque necessarie per dar corso alle operazioni di incasso e di pagamento. La Banca all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento in veste elettronica, provvede alla verifica del relativo contenuto. Se a seguito della verifica viene riscontrata l'assenza di anomalie sugli ordinativi informatici, la Banca lavora gli stessi e trasmette un messaggio di ritorno, firmato digitalmente dai soggetti competenti, tramite flusso informatico. Se, viceversa, viene riscontrata la presenza di anomalie, la Banca segnala quali documenti non sono stati acquisiti indicando la causa che ne ha impedito l'assunzione. Almeno trimestralmente la Banca invia l'estratto del conto corrente all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà messo a disposizione, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato, nonché il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi. L'Ente e l'UCP sono a verificare gli estratti conto trasmessi, segnalando, tempestivamente per iscritto e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

14. Ritiro documenti e valori

La Banca provvede almeno bisettimanalmente e agli orari concordati con il personale dell'Ente, con propri mezzi, al ritiro dei valori, documenti e quant'altro necessario, presso la sede dell'Ente di via San Francesco da Paola 24 (o presso diversa sede, qualora nel corso della durata contrattuale ne ricorresse l'esigenza, previo congruo avviso alla Banca). L'Ente si riserva di domandare con richiesta scritta rivolta alla Banca, effettuata con anticipo di almeno ventiquattro ore, anche ritiri di documenti o valori straordinari. In tutti i casi ogni onere relativo

all'espletamento di tale servizio è a totale carico della Banca, compresa la fornitura delle buste auto sigillanti (riportanti o meno l'annotazione dell'intestazione della Banca di riferimento) necessarie a contenere valori e contanti, così come i rischi ad esso connessi. La Banca assicura di comunicare con anticipo il nominativo degli addetti al ritiro, trasmettendo altresì il loro documento di identità all'indirizzo di posta elettronica che verrà fornito. La Banca rilascerà quietanze, controfirmate dai funzionari camerali delegati, con l'indicazione dell'importo prelevato e della causale. L'eventuale impossibilità di provvedere al ritiro di cui sopra deve essere comunicata dalla Banca all'Ente con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, in forma scritta e avendo cura di chiarire le motivazioni del ritardo; qualora il passaggio cada in giorno festivo, la Banca provvede il giorno lavorativo successivo. I tempi per il calcolo della valuta di accredito di tali valori decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello del ritiro degli stessi e la registrazione deve avvenire entro due giorni lavorativi dal ritiro.

15. Conto giudiziale

Non appena concluse le operazioni contabili di chiusura dell'esercizio, e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 254/2005, la Banca deve trasmettere via posta elettronica certificata il conto della gestione sottoscritto digitalmente, in ottemperanza a quanto previsto dal medesimo decreto.

16. Carte di credito: rilascio e pagamenti

Su richiesta dell'Ente e di UCP, la Banca procede al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti a circuito internazionale, regolate da apposito capitolato speciale. Il servizio non dovrà prevedere spese di emissione, gestione e altre commissioni sulle operazioni effettuate.

A tal fine, l'Ente trasmettono alla Banca i nominativi e le generalità dei soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito ed i relativi limiti di utilizzo. Ad oggi sono a disposizione di CCIAA due carte di credito attive e due carte di credito prepagate. Per il futuro ciascuna carta di credito, ciascuna necessita di plafond pari ad euro 10.000,00 e, mentre le due carte di credito prepagate che devono essere disgiunte l'una dall'altra, necessitano di plafond rispettivamente di euro 1.500,00 e di euro 2.000,00. Per l'avvenire non si può escludere la richiesta di rilascio di carte di credito ulteriori ma all'inizio dell'esecuzione. UCP dispone di una carta di credito con plafond di euro 3.000,00. All'inizio dell'esecuzione contrattuale sarà necessaria la sostituzione delle carte già attivate.

La Banca trasmette all'Ente l'estratto conto della carta di credito e quest'ultimo, previa verifica, provvede tempestivamente all'emissione dei relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute. La Banca registra l'operazione sul conto corrente dell'Ente. La Banca, inoltre, mette a disposizione dell'Ente attraverso un sistema di home banking la possibilità di consultazione dei movimenti di pagamento effettuati, con la precisazione che tale visibilità non deve essere attribuita solo al titolare delle carte, bensì anche "all'azienda" che ne ha chiesto l'emissione. Onde permettere la rendicontazione delle operazioni svolte con tutte le carte di credito, la Banca garantisce che su richiesta dell'Ente e/o di UCP fornisce attestazione firmata da un funzionario e presentata in carta intestata circa la veridicità dei movimenti risultanti dalla reportistica.

17. Anticipazioni

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente. Per fronteggiare il caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, la Banca si impegna a svolgere tempestivamente e comunque non oltre la fine del mese di ottobre di ciascun anno a

valere sul successivo per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto, l'istruttoria occorrente per la valutazione dell'affidamento. Dell'esito dell'istruttoria la Banca è tenuta a dare tempestiva notizia all'Ente e, nel caso in cui la risultanza sia negativa, è tenuta anche ad esplicitare le motivazioni ad essa sottostanti. Tale anticipazione verrà messa a disposizione sotto la forma tecnica di "elasticità di cassa", commisurata ad 1/4 delle entrate per riscossioni di competenza derivanti dal Diritto Annuale e risultanti dall'ultimo consuntivo approvato all'atto della richiesta; l'anticipazione è garantita dagli incassi dell'Ente – eccetto mutui passivi ed entrate o trasferimenti a destinazione vincolata o comunque relativi al fondo infruttifero – successivi al suo utilizzo e fino ad avvenuto reintegro.

Eventuali anticipazioni di cassa saranno senza spese di istruttoria e non comporteranno oneri aggiuntivi rispetto agli interessi di cui *supra*, clausola n. 8. All'anticipazione di cassa, per le operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute del giorno di effettuazione delle operazioni stesse. Gli interessi a carico dell'Ente saranno calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata e decorreranno dalla data dell'effettivo utilizzo. La Banca addebita trimestralmente sul conto bancario dell'Ente gli eventuali interessi maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto. L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento. La Banca comunicherà anche giornalmente all'Ente la situazione creditizia/debitoria dell'anticipazione eventualmente resa disponibile.

Sono espressamente escluse altre tipologie di commissioni da parte della Banca.

Il tasso d'interesse sulle anticipazioni di cassa da applicare sulle somme effettivamente utilizzate è quello offerto in sede di gara. *Pertanto, si rimanda al disciplinare di gara per la definizione dei criteri di selezione delle offerte, per i parametri di aggiudicazione e per il quadro economico dell'appalto suddiviso in lotti.*

18. Custodia e amministrazione di titoli e valori

La Banca assume in deposito amministrato i titoli di proprietà dell'Ente e di UCP che vengono affidati di volta in volta, nonché le eventuali gestioni e contabilità speciali da essa amministrate. Per tali depositi la Banca rilascerà all'Ente distinte "polizze" da aggiornare di volta in volta, in relazione alle operazioni effettuate dall'Ente medesimo. Il servizio verrà svolto a titolo gratuito, ivi comprese eventuali spese vive postali, di bollo, ecc.... Alle stesse condizioni sono altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente o di UCP. La Banca non procederà alla restituzione dei titoli stessi senza regolare disposizione della Camera o di UCP, comunicata per iscritto e sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa e riscossione. La Banca sarà responsabile, a norma di legge, di tutti i valori, titoli e documenti ad essa affidati. Per tutti i titoli depositati, la Banca assumerà altresì l'obbligo di controllare i bollettini delle estrazioni sia per il rimborso dei titoli che per l'assegnazione di premi e provvederà alle riscossioni dandone notizia per l'emissione degli ordinativi di incasso. La Banca potrà essere incaricata dall'Ente o da UCP di procedere all'acquisto ed alla vendita di titoli mobiliari, senza addebito di alcun onere o commissione a carico dell'Ente stesso. L'Ente a parità di condizioni, ovvero a parità del tasso di rendimento al netto delle spese, deve dare preferenza alla Banca per le operazioni di compravendita di titoli a fini di investimento ovvero occorrenti alla stessa o alle gestioni e contabilità speciali.

19. Apparecchiature POS

Attualmente l'Ente dispone di 24 POS con tecnologia VoIP a fronte di un'esigenza futura che viene stimata in 20 unità POS tra VoIP e Wi-Fi, tutti suscettibili di aumento o diminuzione in base alle proprie esigenze organizzative; UCP dispone invece di 7 apparecchi POS. Sempre attualmente, la Camera di commercio utilizza POS sia "mod. 1" sia "mod. 3" in grado di recepire il codice univoco

di pagamento generato dal software di cassa in dotazione dell'Ente con integrazione al sistema PagoPA, con possibilità di consultazione in tempo reale di tutti i pagamenti ricevuti.

Camera di commercio e Unioncamere Piemonte sono tenute a ricevere pagamenti attraverso POS che transitino dal sistema PagoPA. Pertanto, è necessario che gli apparecchi POS in dotazione siano in grado di trasmettere alla piattaforma PagoPA le operazioni, identificate con metadata, di pagamento eseguite. La Banca deve garantire l'incasso delle transazioni di pagamento effettuate tramite POS dall'utenza.

La Banca fornisce i POS all'Ente e a UCP.

La Banca si dovrà attenere alle obbligazioni sottoindicate:

- a. La Banca garantisce che gli apparecchi forniti saranno per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale compatibili con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni, oltre che alle Linee guida PagoPA per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
- b. I dispositivi POS saranno installati presso gli sportelli aperti al pubblico dell'Ente e di UCP e da questi individuati, con costi a totale carico della Banca stessa, ivi compresi eventuali canoni, provvigioni, installazioni, disinstallazioni, reinstallazioni e quant'altro necessario al loro corretto funzionamento.
- c. Eventuali nuove installazioni di apparecchi POS dovranno essere evase dalla Banca entro 30 giorni solari dalla richiesta dell'Ente. Ad oggi non si può definire con esattezza se nel corso della durata contrattuale vi sarà un incremento, oppure un decremento del numero dei POS. Tuttavia, si può considerare una variante contrattuale del 20% per l'ipotesi di incremento o riduzione degli apparecchi e va tenuto conto del fatto che nel corso del tempo lo strumento POS potrebbe essere sostituito da differenti strumenti di pagamento. La Banca realizza la tempestiva sostituzione degli apparecchi con oneri a proprio carico laddove ciò si renda necessario, onde svolgere sostituzioni per adeguamenti tecnologici, oppure adempiere a nuove normative in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni.
- d. La Banca si impegna, inoltre, a garantire un adeguato servizio di manutenzione delle apparecchiature POS fornite, onde assicurarne il funzionamento nel tempo; a tal fine dovrà fornire all'Ente adeguate informazioni per permettere la tempestiva attivazione del servizio di assistenza in caso di malfunzionamenti; in caso di arresto o malfunzionamento, deve essere garantito il ripristino in un giorno lavorativo del corretto funzionamento del POS oppure al massimo due giorni lavorativi in caso di grave danno da computarsi dal giorno della richiesta scritta trasmessa dall'Ente al Referente contrattuale. Tutti gli interventi devono aver luogo in orario lavorativo. La Banca si impegna a garantire il necessario supporto per realizzare gli interventi per assicurare la continuità di servizio.
- e. La Banca si impegna altresì a garantire all'Ente la fornitura dei materiali di consumo delle apparecchiature, tale da evitare qualsiasi fermo macchina determinato dall'esaurimento di tali materiali; a tal fine dovrà fornire all'Ente adeguate informazioni onde permettere la costituzione di una idonea scorta di magazzino di tali materiali, da reintegrarsi tempestivamente su richiesta dell'Ente.
- f. Deve essere garantita dalla Banca, per l'intera durata del contratto, l'attività di assistenza, manutenzione software ed hardware ed eventuale sostituzione degli apparecchi POS, con la precisazione che tali attività si svolgono a cura della Banca, senza oneri di alcun genere a carico dell'Ente.
- g. Si precisa che le parti di ricambio, i mezzi e le attività necessarie alle manutenzioni hardware e software nonché alle sostituzioni di cui sopra, così come le spese eventuali per trasferta

di personale, trasporto, consegna o installazione di componenti sono ad esclusivo carico della Banca che non può accollare all'Ente alcun onere derivante dallo svolgimento di tali servizi. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria devono aver luogo in orario lavorativo, previo accordo con il Referente contrattuale dell'Ente.

La Banca concorrente compilando la scheda di offerta indica se svolgerà anche le funzioni di Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) o si avvarrà di un partner tecnologico ed in quest'ultimo caso esplicita anche con precisione il servizio e/o la fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, con indicazione dell'identità del proprio eventuale PSP di riferimento. Pertanto, si rimanda al disciplinare di gara per la definizione dei criteri di selezione delle offerte, per i parametri di aggiudicazione e per il quadro economico dell'appalto suddiviso in lotti.

L'Ente e UCP hanno facoltà, durante il corso dell'esecuzione contrattuale, di scegliere se e quando avvalersi delle prestazioni della Banca qualora esse si ponga anche come dirette esercenti funzioni di PSP oppure si avvalga di partner tecnologico.

20. Corrispettivo per operazioni di incasso mediante POS

Il corrispettivo viene determinato dalla migliore offerta di gara, qualora presentata. *Pertanto, si rimanda al disciplinare di gara per la definizione dei criteri di selezione delle offerte, per i parametri di aggiudicazione e per il quadro economico dell'appalto suddiviso in lotti.*

Il volume delle operazioni svolte con i POS possono subire un incremento, oppure una riduzione, rispetto alla tendenza rappresentata nell'ambito del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi a seconda della volontà dell'utenza di effettuare pagamenti. Trattandosi di azioni attuate in modo del tutto indipendente dalla volontà delle parti contraenti, non vi è in proposito alcun margine di prevedibilità. Qualora i flussi di pagamento dovessero subire un incremento, oppure una diminuzione di volume complessivo, rispetto al biennio precedente e che tale variazione superi il 20% delle operazioni andate a buon fine, le parti contraenti potranno prevedere con separato accordo una revisione del valore delle percentuali offerte in sede di gara.

21. Indebitamento di lungo periodo – concessione ed erogazione di mutuo garantito dall'Ente a tasso variabile finalizzato al compimento di opere di investimento.

È facoltà dell'Ente, nel corso della durata contrattuale, richiedere alla Banca – alla quale non viene riconosciuto in proposito alcun diritto di prelazione – l'erogazione di un mutuo decennale o ventennale a tasso variabile ed a rata costante, in alternativa a quelli ordinari della Cassa Depositi e Prestiti SpA o altri enti mutuatari.

Il mutuo potrà essere richiesto dall'Ente per la realizzazione di sole opere di investimento. L'eventuale richiesta di attivazione del mutuo potrà avvenire nel corso dell'intera durata contrattuale, nei tempi che l'Ente riterrà opportuni, in relazione alle proprie esigenze. L'Ente rivolgerà la richiesta di mutuo per la realizzazione di opere in forma scritta e con la documentazione a corredo alla Banca ed il mutuo in discorso sarà, qualora attivato, oggetto di specifico accordo scritto tra le Parti con onere di rogito a carico dell'Ente, ed avrà le caratteristiche sotto riportate:

- durata: decennale o ventennale
 - valore dell'importo: complessivo pari a euro dieci milioni massimi rispetto all'opera da finanziare. L'importo potrà quindi essere richiesto a discrezione dell'Ente in un'unica soluzione, oppure in più occasioni ciascuna correlata ad un'opera da finanziare fino alla concorrenza dell'importo massimo di cui sopra.
- Il valore di dieci milioni massimi è da intendere provvisorio a copertura del quadro economico da porre a base di gara ed è definitivamente adeguato al più basso importo di aggiudicazione dei lavori da eseguire. Le spese inerenti alla progettazione potranno essere ricomprese nell'importo mutuabile.
- Tasso variabile: euribor 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata oltre spread proposto in sede di offerta.
 - Periodicità della rata: semestrale posticipata (ogni 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno);
 - Erogazione: in acconto, compresa l'anticipazione del 20% prevista dall'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice appalti), a fronte di presentazione di uno o più appositi Stato Avanzamento Lavori approvati dall'ente e dedotti, rispetto al totale dell'avanzamento lavori, gli acconti già erogati; a saldo, dietro presentazione di Stato Finale Lavori e certificato di collaudo (o documento analogo).
 - Ammortamento: avverrà a rate costanti di durata decennale o ventennale, con rimborso in due rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi. La decorrenza dell'ammortamento dovrà in ogni caso prendere avvio dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del termine dell'opera con l'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e del collaudo.
 - Estinzione: possibilità di effettuare, dietro semplice comunicazione scritta, l'estinzione anticipata, anche parziale, del mutuo, senza alcun onere o penale a carico dell'Ente. In caso di estinzione parziale si procederà alla riduzione della rata dovuta per il restante periodo di ammortamento.
 - Spese: non saranno poste a carico dell'Ente le spese di istruttoria ma solo di rogito.

La Banca si impegna a svolgere tempestivamente ed entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente l'istruttoria occorrente per la valutazione dell'affidamento, previa presa visione del quadro economico del progetto definitivo o esecutivo che si intende realizzare. In caso di esito positivo dell'istruttoria, da comunicare all'Ente prima dell'indizione della gara pubblica per l'esecuzione dei lavori, la Banca s'impegna a sottoscrivere il capitolato speciale di mutuo una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta conclusione del capitolato speciale di appalto per la realizzazione dei lavori per cui è richiesto il finanziamento. La successiva erogazione dell'importo eventualmente autorizzato avverrà man mano che la Camera di commercio di Torino avrà dato approvazione agli stati di avanzamento dei lavori e ne avrà dato notizia alla Banca, fino alla concorrenza dell'intero importo, che verrà erogato previa approvazione del SAL finale da parte dell'Ente.

Fino al termine dei lavori saranno dovuti solo interessi di preammortamento. Con il SAL finale ossia al momento in cui sarà noto l'importo definitivo dell'opera finita, si procederà con l'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale data.

Il tasso di interesse da applicare in caso di mutuo è euribor sei mesi base 365 giorni più uno virgola quarantacinque e rimane invariato per tutta la durata del capitolato speciale per

l'affidamento del servizio di tesoreria, indipendentemente che l'Ente formuli, o meno, la richiesta di attivazione del mutuo. *Si rimanda al disciplinare di gara per la definizione dei criteri di selezione delle offerte, per i parametri di aggiudicazione e per il quadro economico dell'appalto suddiviso in lotti.*

La Banca non prevede alcun onere ulteriore o penale in caso di estinzione anticipata del mutuo.

22. Modifiche delle prestazioni

Nel corso del rapporto contrattuale, l'Ente e UCP potranno chiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio. L'Ente e UCP in modo autonomo e disgiunto, ai sensi dell'art. art. 120 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, possono imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Esula da tale previsione unicamente quanto stabilito per le commissioni degli apparecchi POS alla precedente clausola n. 20. La Banca in caso di avvenuto ampliamento o riduzione delle prestazioni oggetto del contratto avente ad oggetto il servizio di tesoreria, sarà tenuta a curare ogni altra attività non espressamente compresa nel presente capitolato speciale, ma connessa e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento richiesto dall'Ente e/o da UCP, alle migliori condizioni possibili. Nel corso di tutto il periodo contrattuale, inoltre, di comune accordo tra le parti e mediante semplice scambio di lettere, potrà essere concordato l'apporto di perfezionamenti metodologici che si ritenessero necessari per migliorare la qualità del servizio di cassa. Sono invece escluse modifiche o integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

23. Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi stabiliti in sede di gara avviene al verificarsi di situazioni oggettive consistenti in una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Codice. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 del citato art. 60, si utilizzano l'indice NIC.

24. Convenzione in favore dei dipendenti della Camera di commercio e di Unioncamere Piemonte

La Banca s'impegna a realizzare una specifica convenzione dedicata ai dipendenti dell'Ente e di UCP che consenta di disporre dei prodotti e servizi bancari alle migliori condizioni possibili, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto per servizi bancari. Dovranno a tal fine essere espressamente e chiaramente indicati, quanto all'apertura di conto corrente, l'ammontare del canone mensile, delle operazioni esenti da spese di registrazione, i costi di invio estratto c/c e di documento di sintesi c/c, le spese di liquidazione, le valute su versamenti, il costo del carnet assegni e i giorni di valuta assegni, bancari e circolari, il costo dei bonifici allo sportello, di quelli disposti tramite internet banking, i costi relativi alla carta bancomat pay e l'ammontare delle spese sui prelievi bancomat per carta pay, carta prepagata, "cartasi &si", carta di credito, classic mastercard, il costo delle domiciliazioni utenze e sdd ed inoltre i costi relativi a internet banking base, mobile banking, servizio di multicanalita' e dossier titoli, il costo di estinzione e chiusura del rapporto di conto corrente.

Devono essere altresì previste le condizioni da applicarsi al prestito personale, con indicazione del Tasso Annuo Nominale (TAN) e del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) differenziato in funzione

della durata del finanziamento, la durata annuale disponibile del prestito, il valore dell'importo erogabile, le indicazioni sul rimborso delle rate eventualmente anche con trattenuta sullo stipendio; i dipendenti dell'Ente devono essere esonerati dalle spese inerenti l'istruttoria, l'incasso e la gestione pratica. Devono essere chiariti gli oneri fiscali a carico dei dipendenti e data la possibilità ad essi di estinguere il prestito anticipatamente secondo le indicazioni da impartirsi e senza penali.

Infine, la Convenzione dovrà offrire la possibilità di stipulare mutui ipotecari per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa o di altre abitazioni di diversa tipologia, durata e condizioni, con indicazione espressa e chiara dei tassi applicabili di genere variabile, fisso e a rata costante.

La Banca è libera di offrire ulteriori servizi o prodotti nella Convenzione. Le condizioni ivi indicate non potranno, qualora accettate e sottoscritte da un dipendente camerale essere cambiate senza il suo espresso consenso e la proposta di modifica non potrà essere fatta prima di un anno dalla sottoscrizione.

L'Ente e l'UCP si impegnano a dare adeguata diffusione all'interno dell'Ente alla proposta di convenzione.

25. Responsabilità della Banca

La Banca dedica all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione all'Ente oppure ad UCP a soggetti terzi, tra cui il ritiro di contanti e valori attuato da questi ultimi su incarico della Banca.

La Banca è responsabile del ritardo nei pagamenti per cause allo stesso imputabili e saranno a suo carico eventuali oneri e sanzioni derivanti dai ritardi stessi; è tuttavia esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati riportati dall'Ente sul mandato di pagamento. La Banca è responsabile della regolare applicazione del regime fiscale di quietanza sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento e sui titoli di quietanza diversi dai suddetti quando ciò sia espressamente indicato dall'Ente o da UCP; viceversa, in caso di erronea indicazione, nessuna responsabilità potrà esserle attribuita. I pagamenti saranno eseguiti fino alla concorrenza della disponibilità di cassa e di eventuali anticipazioni accordate secondo quanto sopra previsto all'art. 17. La Banca è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori che le vengono affidati e quando sotto la sua custodia ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose.

Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente capitolato speciale e di tutti gli obblighi di legge inerenti alla gestione del servizio di cassa nonché per gli eventuali danni causati all'Ente o a terzi, la Banca risponde con le proprie attività ed il proprio patrimonio.

26. Inadempienze contrattuali e penalità

L'Ente e UCP, in caso di inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale e/o di violazione delle norme di legge, si riservano la facoltà di applicare una penale; in particolare, si riservano la facoltà di applicare, nei confronti della Banca, una penale in ognuno dei seguenti casi:

- mancato passaggio, giornaliero o settimanale, non comunicato e/o motivato per il ritiro dei valori: euro 50,00;
- impossibilità di consultazione delle informazioni di cui alla clausola 6) senza preavviso: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- superamento ingiustificato preventivamente della tempistica prevista per la tempestiva registrazione dei titoli emessi a regolarizzazione dei sospesi presso Banca d'Italia.

- si realizzi un'interruzione ingiustificata di uno dei servizi attesi e sopra descritti: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 500,00 a seconda della gravità del comportamento della Banca, da valutarsi caso per caso e di cui l'Ente darà conto in forma scritta.

L'applicazione delle penali avverrà al termine di apposita procedura di contestazione scritta, da avviarsi entro trenta giorni solari dal relativo evento o dalla cessazione del disservizio, e previa acquisizione e valutazione delle eventuali giustificazioni addotte dalla Banca che saranno da presentarsi entro il termine assegnato dall'Ente. Nel caso di violazioni omogenee per tipologia e commesse nell'arco di un periodo di tempo, i trenta giorni decorrono dal verificarsi dell'ultimo evento.

L'Ente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni, così come la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Banca dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

In caso di accertamento di più inadempienze la penale irrogata sarà quantificata come segue: (numero inadempienze riscontrate) x euro singola violazione = penale complessiva.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza pregiudizievole per l'Ente, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

27. Clausola risolutiva espressa

L'Ente e UCP, a norma dell'art. 1456 del codice civile, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del capitolato speciale, qualora nel periodo di validità dello stesso:

- si verifichi una frode contrattuale
- sorgano rilevanti esigenze di pubblico interesse da comunicare tempestivamente e con il più ampio preavviso alla Banca;
- si reiteri ingiustificatamente un'interruzione di uno dei servizi attesi e sopra descritti;
- la Banca unilateralmente dia corso alla cessione del contratto;
- mancato rispetto ripetuto degli impegni assunti dall'Istituto in sede di procedura di selezione delle offerte;
- si verifichino in capo alla Banca revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull'attività inerente all'appalto;
- inadempimenti della Banca che, nel corso di un anno, abbiano comportato l'applicazione di cinque (5) ovvero più penali, con la precisazione che da conteggio si intendono escluse le ammonizioni.

L'Ente e UCP comunicherà la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa attraverso l'invio di una comunicazione via posta elettronica certificata. Qualora l'Ente e UCP intendano avvalersi della clausola risolutiva, la Banca, oltre alle penali eventualmente già

corrisposte, anche mediante trattenuta sui compensi previsti per la Banca, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente oppure l'UCP dovranno sostenere per il rimanente periodo contrattuale. La risoluzione contrattuale sarà comunicata all'ANAC.

28. Adeguamento condizioni economiche

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, l'Ente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento nel caso in cui i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip Spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del capitolato speciale stipulato e la Banca non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip Spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il corrispettivo dovuto dall'ente è fisso per tutta la durata del contratto, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT NIC.

29. Spese e oneri fiscali

L'imposta di bollo rappresenta un tributo che la banca aggiudicataria deve corrispondere in maniera unica al momento della stipula del contratto, la cui entità è tendenzialmente proporzionale al valore dello stesso: si fa riferimento all'articolo 18, comma 10, del Codice che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell'imposta di bollo e individua una tabella specifica (allegata al Codice) contenente i valori da adottare per il calcolo della tassa. Questa tabella prevede uno schema di scaglioni crescenti e pertanto l'importo da versare sarà individuabile solo una volta avvenuta l'aggiudicazione.

In attuazione dell'articolo 18, comma 10, del Codice e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 240013 del 28.6.2023 ha individuato le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Il provvedimento citato ha stabilito che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Si rimanda anche alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.22/E/2023 del 28 luglio che ha fornito tutti i chiarimenti inerenti all'imposta di bollo nel nuovo Codice.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto da stipularsi, quali a titolo esemplificativo quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, notarili, di scritturazione, di registrazione sono a carico esclusivo della Banca.

30. Garanzia fideiussoria

La Banca, dando atto del contestuale svincolo della cauzione provvisoria, costituirà la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di fideiussione per l'importo che risulterà dall'offerta economica, pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, prima della stipula del contratto. Il valore percentuale della garanzia fideiussoria rispetto all'importo contrattuale è suscettibile di variazione in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, perché in tal caso la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, ai sensi del comma 2 dell'art. 117 del Codice.

La cauzione è prestata dalla Banca a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Ente e L'UCP hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento di servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio di tesoreria. L'Ente e l'UCP possono pertanto incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, la Banca dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione), costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 106 medesimo Codice. Ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie (differenti dall'offerente che la presenta) o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza dell'affidamento; b) l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice; c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria prevede espressamente:

- l'identificazione del soggetto/i garantito/i;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e/o di UCP.

L'importo della cauzione sarà svincolato di anno in anno ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice fino all'80% del suo valore. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 8, art.117 del Codice La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

31. Referenti per l'esecuzione del contratto

La Banca individua, nell'ambito della propria organizzazione, l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l'Ente e disgiuntamente con UCP, in qualità di Referente Unico, a cui spetterà il in particolare il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto da stipulare. Il Referente responsabile rappresenta a tutti gli effetti la Banca e deve pertanto essere munito di specifico mandato e dei necessari poteri per la gestione del servizio; egli ha la piena rappresentanza dell'appaltatore nei confronti dell'Ente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che, se fossero fatte direttamente al legale rappresentante della Banca.

La Banca comunica all'Ente e ad UCP, il nominativo del proprio Referente Unico e s'impegna a informare tempestivamente la controparte contrattuale nel caso questi sia sostituito.

Analogamente, la Banca potrà destinare tutte le comunicazioni e segnalazioni indicate del contratto da stipulare al Responsabile del settore Bilancio ed Entrate della Camera di commercio di Torino e al Referente di UCP che sarà indicato, che avranno altresì il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del capitolato speciale, nonché di fornire parere sull'andamento del servizio anche ai fini dell'applicazione delle penali.

Tutte le comunicazioni scritte avvengono utilizzando la posta elettronica certificata.

32. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, date le caratteristiche del servizio, svolto "a distanza" e con sporadici contatti, non necessita la redazione del DUVRI.

33. Informativa in materia di trattamento dei dati personali in relazione alla gestione ed esecuzione del contratto

Con questa informativa la CCIAA fornisce tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito sopra riportato.

1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente sede in Torino, via Carlo Alberto n. 16, tel. 01157161, mail protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche posta elettronica non certificata) Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).è possibile prendere contatto con il DPO dell'Ente scrivendo all'indirizzo di posta elettronica rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC)

2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente ai fini della gestione del contratto ed a quanto previsto del Codice dei contratti pubblici. In relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati consiste nell'esecuzione del contratto. Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

3. Dati ottenuti presso terzi

La Camera di commercio di Torino acquisisce dati necessari ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici.

I dati trattati vengono trasmessi alle Pubbliche Amministrazioni in possesso delle informazioni e sono utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo.

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento

I dati personali vengono trattati da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati

anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

5. Destinatari dei dati personali e diffusione

Per quanto concerne le finalità di cui al punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali potranno essere comunicati ai sensi di legge alle autorità competenti. I dati relativi all'affidamento di forniture di beni e servizi sono inoltre oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati per la durata del procedimento sino al termine dell'esecuzione del contratto mentre per la durata della conservazione per 10 anni dalla conclusione del contratto. A tali periodi si aggiungono i tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Tutti i dati richiesti sono necessari ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo; pertanto, il mancato conferimento rende impossibile l'attività per i quali ne viene richiesta l'acquisizione.

8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE

Come indicato sopra, la Camera di commercio di Torino può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard.

9. I suoi DIRITTI

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, pUCPhé ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito <https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>. Per ricevere maggiori informazioni

sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell'Autorità garante <https://www.garanteprivacy.it/home/diritti> e <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati>.

34. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Con specifico atto, l'Impresa sarà nominata Responsabile esterno del Trattamento di dati personali e, come tale dovrà operare nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione degli stessi dettata dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, l'Impresa dovrà provvedere a:

- coordinare l'esecuzione dei trattamenti effettuati nella unità operativa di competenza. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informarne con immediatezza la CCIAA;
- nominare gli addetti alle operazioni di trattamento incaricati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 196/2003, definendone gli incarichi ed impartendo agli stessi idonee istruzioni, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza da osservare;
- consentire agli interessati di esercitare i diritti loro attribuiti dall'art.7, d.lgs. 196/2003, collaborando con il Titolare alla definizione di procedure idonee a tal fine ed adeguandosi ad esse;
- verificare periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, l'adeguatezza delle misure di sicurezza, valutando se mutamenti dell'attività di trattamento e/o della tipologia di dati trattati non determinino la necessità di adottare misure di sicurezza diverse e più adeguate;
- mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate.

Tale obbligo è da considerarsi pienamente vigente anche nel caso di cessazione del rapporto contrattuale.

Resta inteso che il Responsabile dovrà svolgere l'attività sopradescritta con la massima diligenza. In ogni caso, la CCIAA si riserverà di sottoporre a controllo in qualsiasi momento la correttezza dell'operato del Responsabile, mediante ispezioni sia degli archivi cartacei che dei sistemi informatici, anche svolte in maniera differita attraverso sistemi di tracciatura e/o sopralluoghi presso i locali preposti.

35. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle prestazioni, la Banca deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento dell'Ente e di UCP.

36. Rinvio

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al D.Lgs. 36/2023, al codice civile ed alle leggi vigenti.

37. Foro competente

In caso di controversie il foro competente sarà quello di Torino.

